



Decreto Rettorale n° 777/2020

Albo n° 1625/2020

Riapertura termini “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024”

IL RETTORE

- Vista la L. 240/10 in particolare l’art. 2 comma 1 lettera 1);
- Visto lo Statuto emanato con DR 774/2019, e in particolare l’art. 12;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR 775/19, e in particolare l’art. 10;
- Considerato che con Decreto Rettorale 605/20 è stato emanato il “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024”;
- Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 2 settembre 2020, data la non soddisfazione dei requisiti di numerosità per entrambe le tipologie dei candidati (appartenenti e non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo) ha deliberato la riapertura dei termini del “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024”;

DECRETA

Art. 1. La riapertura dei termini del “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024” integrato con il seguente addendum: “Considerata la non soddisfazione dei requisiti di numerosità sia per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Ateneo sia per quelli non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, il “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024”, come previsto all’art. 5, viene riaperto ad entrambe le tipologie di candidati. I termini per la presentazione delle candidature sono fissati al 17 settembre 2020 alle ore 12 con le medesime modalità di presentazione previste all’art. 3. Per quanto riguarda la presentazione delle domande per i candidati interni si precisa che l’ufficio protocollo è aperto dalle ore 9 alle ore 12 nelle giornate: 4, 8, 11, 15 e 17 settembre.”

Torino, 2 settembre 2020

IL RETTORE
Prof. Guido Saracco



Decreto Rettorale n° 605/ 2020

Albo n° 1289/2020

Emanazione “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione mandato 2020-2024”

Art. 1.
(OGGETTO)

Il presente bando disciplina la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

La composizione, le funzioni e le modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione sono indicate dall’art. 12 dello Statuto di Ateneo e dal Titolo III, art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo (riportate all’allegato A.1 e parte integrante del presente bando).

Art. 2
(REQUISITI DI AMMISSIBILITA’)

I candidati - come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera i) della L. 240/10 richiamata all’art. 12 comma 4 dello Statuto di Ateneo - devono possedere “comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”.

In particolare, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio;
- b) impegnarsi ad agire nell’interesse dell’istituzione;
- c) possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l’aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all’organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. E’ considerata esperienza lavorativa qualificante sia la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale sia un’alta qualificazione scientifica e culturale.

Art. 3.
(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA’ E TERMINI)

1. I soggetti interessati dovranno consegnare la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta:

- a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A.2 al presente bando e contenente la disponibilità ad incontrare - anche con modalità telematica - i membri del Senato Accademico (solo per i candidati non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo);
- b) “*curriculum vitae*”;
- c) lettera motivazionale del candidato;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Il plico contenente la domanda, il “*curriculum vitae*”, la lettera motivazionale e la copia del documento di identità deve pervenire presso il Politecnico di Torino entro le ore 12 del 28 agosto 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: politecnicoditorino@pec.polito.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di candidatura a componente (*indicare se interno o esterno*) del Consiglio di



Amministrazione del Politecnico di Torino 2020/2024". La sottoscrizione della domanda e degli allegati potrà essere formalizzata secondo una delle seguenti modalità:

a) con firma digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

b) mediante trasmissione di copia digitale della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.

Farà fede l'orario e la data di ricevimento della casella PEC di arrivo.

E' altresì possibile, per coloro che intendono sottoporre la propria candidatura a componente INTERNO, presentare a mano presso l'Ufficio Protocollo (I piano rettorato) il plico sul quale andrà indicato "Domanda di candidatura a componente interno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino 2020/2024". L'ufficio protocollo è aperto nella sola giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 12 fino al 31/7/2020 e ad agosto nelle giornate: 4, 25 e 28 agosto con i medesimi orari (9-12).

Qualunque sia la modalità di presentazione prescelta, la domanda deve pervenire all'Ateneo entro il termine e l'ora indicati.

Si precisa che i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda e il "curriculum vitae" saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità del procedimento di designazione.

Art. 4

(VERIFICA DEI REQUISITI)

Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato accademico designa un Comitato costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici, e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato avrà il compito di esaminare in via istruttoria le candidature e di esprimere un parere in merito al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti nel bando.

A valle del processo di presentazione delle candidature il Senato Accademico, avvalendosi del lavoro istruttorio svolto dal Comitato (come previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto di Ateneo), accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni, includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i requisiti.

Art. 5

(RIAPERTURA DEI TERMINI)

Come definito all'art. 12 comma 4 dello Statuto di Ateneo, a valle del processo di verifica del soddisfacimento dei requisiti i termini del bando vengono riaperti, per una volta sola, nei seguenti casi:

a) qualora il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi e/o il numero dei candidati esterni inferiore a sei nominativi.

b) qualora il numero dei candidati esterni e/o interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% del numero complessivo della relativa tipologia di candidati (componenti interni o esterni).

Un "addendum" deliberato dal Senato Accademico specifica i nuovi termini di vigenza del bando e la tipologia di candidati per la quale non sono soddisfatti i requisiti di numerosità e genere richiesti ai



punti a) e b). I termini di vigenza del bando sono di almeno quattordici giorni, come previsto dall'art. 10 comma 1 del Regolamento Generale.

Il Senato Accademico, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4, accerta che le ulteriori candidature presentate soddisfino i requisiti dell'art. 2 e integra la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni.

Art. 6
(PUBBLICITA')

Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, sull'albo on line di Ateneo e sul portale di Ateneo www.polito.it.

Torino, 1° luglio 2020

IL RETTORE
Prof. Guido SARACCO
f.to G. Saracco



**Estratto dallo STATUTO del POLITECNICO di TORINO
Emanato con Decreto Rettorale 774 del 17 luglio 2019
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 174 del 26 luglio 2019
In vigore dal 26 luglio 2019**

art. 12:

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, considerate le proposte del Senato Accademico. Opera nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria delle attività di Ateneo e vigila sull'integrità patrimoniale di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nonché il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
 - b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale;
 - c) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
 - d) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sentito il Senato Accademico;
 - e) trasmette al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;
 - f) conferisce l'incarico di Direttore Generale previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro 30 giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di Disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del Rettore di cui all'articolo 10, comma 3, lett. g) del presente Statuto.
 - h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
 - i) assegna ai centri di responsabilità le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;
 - j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici componenti:
 - a) il Rettore, membro di diritto;
 - b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato);
 - c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
 - d) due rappresentanti degli studenti.
4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente:
 - a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal Senato Accademico ed emanati dal Rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;
 - b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che evidenzia il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;



- c) il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico;
- d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;
- e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.
5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo. Il meccanismo di designazione mira a garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascun genere.
6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal Senato Accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La designazione avviene con votazione del Senato Accademico a maggioranza dei componenti il Senato medesimo. Il Senato Accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.
7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalità specificate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
- il Direttore Generale;
 - il Prorettore
 - i Vice Rettori per la didattica e per la ricerca;
 - ulteriori vice Rettori che il Rettore può individuare con apposito provvedimento, sentito il Consiglio di Amministrazione.
9. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del Consiglio è rinnovabile una sola volta.
10. Il Regolamento Generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente Statuto.



Estratto del REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO del POLITECNICO DI TORINO

Emanato con Decreto Rettorale 775 del 17 luglio 2019

In vigore dal 26 luglio 2019

art. 10:

1. L'art. 12 dello Statuto definisce competenze, composizione e modalità di formazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare i bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto devono rimanere aperti per almeno trenta giorni, al fine di permettere una adeguata pubblicizzazione. In caso di riapertura di un bando nei casi previsti dallo Statuto, questo deve rimanere aperto per almeno quattordici giorni.
2. I candidati non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, devono impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione e devono possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. E' considerata esperienza lavorativa qualificante la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale e un'alta qualificazione scientifica e culturale.
3. I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati la presentazione del loro curriculum vitae che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nonché l'idonea documentazione che evidenzi i titoli ritenuti rilevanti. Per i candidati interni, docenti e ricercatori, il curriculum vitae deve essere corredato dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
4. Prima dell'apertura dei bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto il Senato Accademico designa il Comitato previsto all'art. 12, comma 4 lettera c) dello Statuto e individua al suo interno un Coordinatore.
5. Il Comitato è costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici, e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.
6. Sulla base delle candidature presentate, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, lettera c), d), e) dello Statuto, il Senato Accademico, avvalendosi del Comitato, compone la lista di candidati interni e la lista dei candidati esterni che soddisfino i requisiti richiesti, dandone idonea pubblicità su una specifica sezione del sito di Ateneo.
7. Il Senato Accademico ai sensi dell'Art. 12, comma 6 dello Statuto designa i 3 Consiglieri di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e attiva il processo elettorale per i 5 Consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'Art. 12, comma 5 dello Statuto.
8. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce la data della prima votazione.
9. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale, presieduta dal Decano.
10. Il Decano individua opportune modalità per favorire la presentazione dei profili dei candidati al corpo elettorale e il confronto, sia tra i candidati che con il corpo elettorale.
11. Le elezioni si svolgono ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto ed il meccanismo elettorale è riportato in apposito Regolamento. Ogni tecnico amministrativo dispone di una preferenza. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato dispone di due preferenze.
12. La prima votazione è valida se, per ognuno degli elettorati attivi di cui all'Art. 12, comma 5 dello Statuto, la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la



votazione è ripetuta, entro quattordici giorni, per quell'elettorato attivo che non ha raggiunto il quorum; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.

13. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera b), sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato. Per quanto riguarda i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), il Senato Accademico può adottare una delle seguenti soluzioni: ricorrere alle liste dei candidati già approvate ai sensi del comma 6, oppure riaprire le procedure per l'individuazione dei nuovi componenti del Consiglio ai sensi del presente articolo.
14. Se la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si verifica nel corso dell'ultimo semestre del mandato le relative posizioni in Consiglio di Amministrazione rimangono vacanti fino al termine del mandato.
15. Quando per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti rimasti in carica mantengono il potere di compiere gli affari urgenti e gli atti di ordinaria amministrazione e hanno l'obbligo di richiedere al Senato Accademico di dar corso alle procedure per l'individuazione delle candidature per ricoprire i posti vacanti qualora non siano state già attivate ai sensi dell'Art. 9 del presente Regolamento.



**Allegato A.2
DOMANDA**

Al Rettore
Del POLITECNICO DI TORINO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
e residente a _____
CAP _____ in Via _____
Codice Fiscale _____
indirizzo e-mail _____

CHIEDE

di partecipare al “Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 2020-2024”

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal suddetto avviso ed in particolare:

1. DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO;

DICHIARA altresì

2. DI IMPEGNARSI AD AGIRE NELL’INTERESSE DELL’ISTITUZIONE
3. DI POSSEDERE REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, CON CIÒ INTENDENDOSI L’AVER ACQUISITO ESPERIENZE LAVORATIVE QUALIFICANTI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO E ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ O DI RICERCA O DI FORMAZIONE O DI AMMINISTRAZIONE IN ENTI, IMPRESE PUBBLICHE O PRIVATE O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
4. LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD INCONTRARE IL SENATO ACCADEMICO (solo per i candidati non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- lettera motivazionale
- “curriculum vitae” (in lingua italiana) contenente una dettagliata descrizione in merito a studi ed esperienze professionali maturate, debitamente firmato e datato;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- presa visione dell’informativa sugli obblighi di Trasparenza (Allegato A.3)

Il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati entro i limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _____ Firma _____



**Informativa relativa agli obblighi di pubblicazione ai sensi della vigente normativa in materia di
Trasparenza**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito internet, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i seguenti documenti ed informazioni:

- Atto di nomina
- Curriculum
- Compensi connessi all'assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche nel pubblico o privato, con i relativi compensi
- Dati patrimoniali propri e relativi ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano)
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi

La documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa agli uffici competenti entro 3 mesi dalla nomina in Consiglio di Amministrazione.

Torino,

Per accettazione
